



DELIBERAZIONE N° 202400351

SEDUTA DEL 30/04/2024

Ufficio risorse umane del SSR
13BC

STRUTTURA PROPONENTE

OGGETTO

Elenco Località carenti individuate alla data del 31 marzo 2024 dei Medici del Ruolo Unico di Assistenza Primaria a ciclo di scelta (A.C.N. del 28.04.2022 e s.m.i.)

Relatore ASSESSORE DELEGATO ALLA SALUTE E ALLE POLITICHE SOCIALI

La Giunta, riunitasi il giorno 30/04/2024 alle ore 15:00 nella sede dell'Ente,

			Presente	Assente
1.	Bardi Vito	Presidente	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>
2.	Fanelli Francesco	Vice Presidente	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>
3.	Galella Alessandro	Assessore	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>
4.	Casino Michele	Assessore	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>
5.	Sileo Gerardina	Assessore	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>
6.	Latronico Cosimo	Assessore	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>

Segretario: Michele Busciolano

ha deciso in merito all'argomento in oggetto, secondo quanto riportato nelle pagine successive.

Visto del Direttore Generale

IL DIRETTORE GENERALE Massimo Mancini

Ufficio Ragioneria Generale e Fiscalità Regionale

PRENOTAZIONE IMPEGNI

Num. Preimpegno	Bilancio	Missione.Programma.Titolo.Macroaggr.	Capitolo	Importo Euro

IMPEGNI

Num. Impegno	Bilancio	Missione.Programma Titolo.Macroaggr.	Capitolo	Importo Euro	Atto	Num. Prenotazione	Anno

IL DIRIGENTE

Allegati N° 2

Atto soggetto a pubblicazione integrale integrale senza allegati per oggetto per oggetto e dispositivo sul Bollettino Ufficiale della Regione Basilicata

- VISTA** la L. 07 agosto 1990, n. 241 ad oggetto: *“Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”* e ss.mm.ii.;
- VISTA** la L.R. 02 marzo 1996, n. 12 e s.m.i. recante *“Riforma dell’organizzazione amministrativa regionale”*;
- VISTA** la D.G.R. 13 gennaio 1998, n. 11 concernente l’individuazione degli atti di competenza della Giunta Regionale;
- VISTO** il D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e s.m.i. recante *“Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Pubbliche Amministrazioni”*;
- VISTO** il D. Lgs. 07 marzo 2002, n. 82, recante *“Codice dell’amministrazione digitale”*;
- VISTA** la L. 13 agosto 2010, n. 136 in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;
- VISTA** la L.R. 25 ottobre 2010, n. 31 recante *“Disposizioni di adeguamento alla normativa regionale al decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150- Modifica art. 73 della Legge Regionale 30 dicembre 2009, n. 42- Modifiche della Legge Regionale 9 febbraio 2001, n. 7- Modifica art. 10 Legge Regionale 2 febbraio 1998, n. 8 e s.m.i.”*;
- VISTO** il D. Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 e ss.mm.ii. concernente il riordino della disciplina sugli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni;
- VISTA** la D.G.R. 30 marzo 2021, n. 226 ad oggetto: *“Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (PTPCT) 2021-2023 Approvazione”*;
- VISTA** la D.G.R. 14 aprile 2023, n. 214 ad oggetto: *“Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2023/2025 (P.I.A.O.)*;
- VISTO** lo Statuto della Regione Basilicata, approvato con Legge Statutaria Regionale 17 novembre 2016, n. 1 e successive modifiche e integrazioni;
- VISTA** la L.R. 11 febbraio 2022, n. 1, avente ad oggetto: *“Piano Strategico Regionale – Art. 45, comma 4 dello Statuto regionale”*;
- VISTA, altresì** la L.R. 30 dicembre 2019, n. 29 *“Riordino degli uffici della Presidenza e della Giunta regionale e disciplina dei controlli interni”*;
- VISTO** il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 17 aprile 2020, n. 63 *“Uffici di Diretta Collaborazione del Presidente della Giunta regionale”*;
- VISTO** il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 20 ottobre 2020, n. 164 *“Decreto di organizzazione degli Uffici di diretta collaborazione del Presidente della Giunta regionale”*;
- VISTA** la D.G.R. 09 febbraio 2021, n. 63 recante *“Legge Regionale 30 dicembre 2019, n. 29. Regolamento di delegificazione avente ad oggetto “Ordinamento amministrativo della Giunta regionale della Basilicata” – Approvazione”* adottato ai sensi dell’articolo 56, comma 3, dello Statuto regionale;
- VISTO** il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 10 febbraio 2021, n. 1 *“Regolamento regionale “Ordinamento amministrativo della Giunta regionale della Basilicata” – Emanazione”*;
- VISTA** la D.G.R. 19 marzo 2021, n. 219 concernente l’approvazione, ai sensi dell’art. 5, comma 2, del Regolamento n. 1/2021, della nuova organizzazione delle strutture amministrative della Giunta regionale;
- VISTO, inoltre** il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 10 maggio 2019, n. 54 di nomina dei componenti della Giunta regionale della Basilicata;
- VISTA** la D.G.R. 05 agosto 2019, n. 524 riguardante il conferimento degli incarichi di Direzione Generale delle Aree Istituzionali della Presidenza e dei Dipartimenti della Giunta regionale, con contestuale approvazione dello schema di contratto individuale di lavoro, nonché la D.G.R. 12 gennaio 2021, n. 4 relativa a: *“Nomina di Dirigente*

Dipartimento Presidenza”;

- VISTA** la D.G.R. 06 ottobre 2021, n. 768 avente ad oggetto *“Strutture amministrative della Giunta regionale. Graduatorie e avvio procedimento di rinnovo degli incarichi dirigenziali”*;
- VISTA** la D.G.R. 06 ottobre 2021, n. 750 avente ad oggetto: *“Modifiche parziali alla D.G.R. n. 219/2021. Riapprovazione del documento recante l’organizzazione delle Strutture amministrative della Giunta regionale”*;
- VISTA** la D.G.R. 06 ottobre 2021, n. 775 avente ad oggetto: *“Art. 3 Regolamento 10 febbraio 2021 n. 1. Conferimento incarichi di Direzione Generale”* e la successiva D.G.R. n. 257 dell’11/05/2022 ad oggetto: *“D.G.R. n. 775/2022 Conferimento incarichi di Direzione generale – Conferma”*;
- VISTA** la D.G.R. 3 agosto 2022, n. 513 avente ad oggetto: *“Art. 3 Regolamento 10 febbraio 2021, n. 1 Conferimento incarico di Direzione Generale”*;
- VISTA** la D.G.R. 10 agosto 2022, n. 517 ad oggetto: *“Art. 3, comma 1, D.L. n. 293/1994, regime di prorogatio per non più di quarantacinque giorni, decorrenti dal giorno della scadenza dei contratti, degli incarichi dei Direttori Generali”*;
- VISTA** la D.G.R. 18 ottobre 2022, n. 686 ad oggetto: *“Regolamento regionale 10 febbraio 2021 n. 1, articolo 3. Conferimento funzioni di Direzione generale per la Salute e le Politiche della Persona”*;
- VISTA** la D.G.R. 21 ottobre 2022, n. 701 ad oggetto: *“Regolamento regionale 10 febbraio 2021 n. 1, articolo 3. Conferimento funzioni di Direzione generale.”*;
- VISTA** la D.G.R. 28 ottobre 2022, n. 728 ad oggetto: *“Regolamento regionale 10 febbraio 2021 n. 1, articolo 3. Conferimento funzioni di Direzione generale per la Salute e le Politiche della Persona”*;
- VISTO** la D.G.R. 14 novembre 2022, n. 762 recante: *“Art. 3 Regolamento 10 febbraio 2021 n. 1. Conferimento incarichi di Direzione Generale”*;
- VISTA** la D.G.R. 14 marzo 2023, n. 232 avente ad oggetto: *“Riorganizzazione Direzione Generale per la Salute e le Politiche della Persona”*;
- VISTA** la D.G.R. 10 agosto 2023, n. 514 avente ad oggetto: *“Preso d’atto delle dimissioni dell’ing. F. B. e conferimento delle funzioni di Direzione Generale per la Salute e le Politiche della Persona”*;
- VISTA** la D.G.R. 12 novembre 2021, n. 906 avente ad oggetto: *“Dirigenti regionali a tempo indeterminato. Conferimento incarichi”*;
- VISTA** la D.G.R. 8 giugno 2023, n. 314 avente ad oggetto: *“Dirigenti regionali a tempo indeterminato. Conferimento incarico”*;
- VISTA** la D.G.R. 07/11/2023, n. 713 avente ad oggetto: *“Art 3 Regolamento 10 febbraio 2021 n. 1. Conferimento incarico di Direzione Generale per la Salute e le Politiche della Persona.”*;
- VISTO** il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 12 marzo 2022, n. 36 avente ad oggetto: *“Art. 48, comma 1, lett. d), art. 49, 50, 51 e 55 dello Statuto della Regione Basilicata. Nomina componenti della Giunta Regionale della Basilicata”*;
- VISTO** il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 28 marzo 2022, n. 47 avente ad oggetto: *“Art. 48, comma 1, lett. d), art. 49, 50, 51 e 55 dello Statuto della Regione Basilicata. Presa d’atto delle dimissioni e contestuale nomina dei componenti della Giunta Regionale”*;
- VISTA** la D.G.R. 8 aprile 2022, n.179 ad oggetto *“Regolamento interno della Giunta regionale della Basilicata - Approvazione.”*;
- VISTA, infine** la Legge n. 136 del 13/08/2010, in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;
- VISTO** il D. Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 e s.m.i., ad oggetto: *“Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti Locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della Legge 5 maggio 2009, n. 42”*;

- VISTA** la L.R. 06 settembre 2001, n. 34 ad oggetto “Nuovo ordinamento contabile della Regione Basilicata”;
- VISTA** la L.R. 28 luglio 2023, n. 21 ad oggetto: “Assestamento del bilancio di previsione finanziario per il triennio 2023-2025”;
- VISTA** la D.G.R. 31 luglio 2023, n. 472 relativa a: *Variazioni al Documento Tecnico di Accompagnamento ed al Bilancio finanziario gestionale, in seguito all’approvazione, da parte del Consiglio regionale, della legge regionale recante l’Assestamento del bilancio di previsione finanziario per il triennio 2023-2025”;*
- VISTA** la D.G.R. 30 novembre 2023, n. 792 ad oggetto: “Documento di Economia e Finanza Regionale (DEFER) 2024-2026 – Approvazione”;
- VISTA** la L.R. 22 dicembre 2023, n. 48 “Autorizzazione all’esercizio provvisorio del bilancio della Regione Basilicata e dei suoi organismi ed enti strumentali, per l’esercizio finanziario 2024”;
- VISTA** la D.G.R. 09 febbraio 2024, n. 59 ad oggetto: “Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) per il triennio 2024-2026: approvazione della sottosezione Rischi corruttivi e trasparenza”;
- VISTA** la D.G.R. 05 aprile 2024, n. 266 ad oggetto: “Approvazione, ai sensi dell’art.6 del D.L. n.80 del 9.6.2021 come modificato con L.n.14/2023 art.11-bis, della Sezione “Organizzazione e Capitale Umano” del Piano Integrato di Attività e organizzazione 2024-2026 (P.I.A.O.) nelle Sottosezioni “Piano triennale dei fabbisogni di personale 2024-2026”, “Lavoro agile”, Formazione del personale” e “Piano delle azioni positive”;
- VISTA** la L.R. 07 febbraio 2024, n. 3, recante: “Legge di Stabilità Regionale 2024”;
- VISTA** la L.R. 07 febbraio 2024, n. 4, recante: “Bilancio di previsione finanziario per il triennio 2024-2026”;
- VISTA** la D.G.R. 09 febbraio 2024, n. 84 ad oggetto: “Approvazione del Documento Tecnico di Accompagnamento al Bilancio di Previsione per il triennio 2024-2026”;
- VISTA** la D.G.R. 09 febbraio 2024, n. 85 ad oggetto: “Approvazione del Bilancio finanziario gestionale per il triennio 2023-2025”;
- VISTA** l’Intesa della Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome sull’ipotesi di Accordo Collettivo Nazionale (ACN) per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale Rep. Atti n. 71/CSR del 28 aprile 2022;
- VISTA** la Norma Transitoria n. 3 del succitato ACN che stabilisce: “Fino all’entrata in vigore degli Accordi Integrativi Regionali, per l’applicazione del rapporto ottimale, relativamente ai medici del ruolo unico di assistenza primaria a ciclo di scelta e ad attività oraria, si fa riferimento ai parametri indicati agli articoli 33 e 64 dell’ACN 23 marzo 2005 e s.m.i.”;
- VISTO** L’art. 8 (Istituzione delle forme organizzative) dell’ACN vigente che stabilisce:
- “1. Ai sensi della normativa vigente i medici di medicina generale operano all’interno del nuovo assetto definito dell’articolo 2, comma 3 del presente Accordo e aderiscono, secondo quanto previsto dal precedente articolo 6, al sistema informativo (rete informatica e flussi informativi) di ciascuna Regione e al sistema informativo nazionale, quali condizioni irrinunciabili per l’accesso e il mantenimento della convenzione.
 2. Le Regioni, entro sei mesi dall’entrata in vigore del presente Accordo, definiscono ai sensi della normativa vigente gli atti di programmazione volti a istituire forme organizzative monoprofessionali (AFT) e le modalità di partecipazione dei medici alle forme organizzative

multiprofessionali, osservando i seguenti criteri generali:

a) istituzione delle AFT in tutto il territorio regionale;

b) istituzione di forme organizzative multiprofessionali tenendo conto delle caratteristiche territoriali e demografiche, salvaguardando il principio dell'equità di accesso alle cure anche attraverso una gradualità della complessità organizzativa;

c) realizzazione del collegamento funzionale tra AFT e forme organizzative multiprofessionali tramite idonei sistemi informatici e informativi.

3. *La attuazione di quanto previsto dal precedente comma deve avvenire a seguito dei nuovi Accordi Integrativi Regionali da perfezionarsi entro dodici mesi decorrenti dalla definizione degli atti di programmazione di cui al comma 2.”;*

ATTESO CHE l'art. 2 (Campo di applicazione e durata dell'Accordo) al comma 2 stabilisce che *“Ai sensi della legge 8 novembre 2012, n 189 e secondo quanto previsto dal presente Accordo, i settori dell'assistenza primaria e della continuità assistenziale di cui all'ACN 23 marzo 2005 e s.m.i. confluiscono nel settore ruolo unico di **assistenza primaria** di cui al comma 1, lettera a)”;*

ATTESO CHE la Programmazione è confluita nella DGR n. 948 del 30.12.2022, che in materia di riorganizzazione territoriale e assistenza primaria, ha delegato alle A.A.S.S. il riordino della Continuità Assistenziale di cui all'ACN 23 marzo 2005 e del 118;

RITENUTO di dover procedere alla pubblicazione delle Località Carenti **entro il 31.03.2024** che, per quanto sopra esposto, si potranno individuare soltanto per i medici del ruolo unico di **assistenza primaria a ciclo di scelta**, in quanto bisogna attendere la riorganizzazione della Continuità Assistenziale e del 118 onde poter definire le Località Carenti per l'attribuzione di incarichi anche per i medici del ruolo unico di **assistenza primaria ad attività oraria;**

VISTO l'art. 34 (Procedure per l'assegnazione di incarichi) dell'A.C.N. 28.04.2022, che definisce le nuove procedure per l'assegnazione di incarichi per gli ambiti territoriali vacanti di medico del ruolo unico di **assistenza primaria a ciclo di scelta** e di quelli che si renderanno disponibili nel corso dell'anno, individuati dalle Aziende sulla base dei criteri di cui all'art. 33 (*Rapporto ottimale*) ACN 23.03.2005 come da Norma Transitoria n. 3;

RILEVATO che, a norma del succitato art. 34, per la **medicina generale**, la Regione pubblica l'elenco delle zone carenti di medici convenzionati per i medici del ruolo unico di **assistenza primaria a ciclo di scelta** individuate dalle singole Aziende Sanitarie Locali della Regione sulla base dei criteri di cui all'art. 33 dell'A.C.N. 2005 per la **medicina generale;**

VISTA la D.G.R. dell'11 marzo 2008, n. 331 di approvazione dell'Accordo Integrativo Regionale (A.I.R.) per la disciplina dei rapporti con i **medici di medicina generale** ai sensi degli artt. 4 (*Negoziazione regionale*) e 14 (*Contenuti demandati alla negoziazione regionale*) dell'A.C.N. del 23 marzo 2005 e s.m.i.;

VISTA la Norma Transitoria n.5 dell'A.C.N. del 23 marzo 2005 e s.m.i. che stabilisce: *“ 1. Gli Accordi regionali ed aziendali stipulati ai sensi del DPR 270/2000, vigenti alla data di entrata in vigore del presente Accordo, conservano i loro effetti giuridici ed economici fino alla durata da essi prevista o fino all'entrata in vigore dei successivi Accordi regionali ed Aziendali.”;*

PREMESSO che a far data dal 16 novembre 2021 le materie di competenza della medicina convenzionata sono state conferite, nell'ambito della nuova organizzazione delle Direzioni Regionali, all'Ufficio Risorse Umane del SSR – Direzione Generale per la Salute e le Politiche della Persona, con la D.G.R. del 06 ottobre 2021, n. 750;

ATTESO che con la D.D. **26 ottobre 2023 n. 419** è stata approvata la graduatoria definitiva unica regionale, da valere per l'anno 2024, dei **medici di medicina generale** da incaricare per l'espletamento delle attività disciplinate dall'A.C.N. vigente, pubblicata sul BUR di

Basilicata del 01.11.2023, n. 58;

- DATO ATTO CHE**
- a) ai sensi dell'art. 33, commi 2, 3 e 5 dell'A.C.N. per la disciplina dei rapporti con i **medici di medicina generale** del 23 marzo 2005 e s.m.i., sono stati rideterminati gli ambiti territoriali di scelta per **l'assistenza primaria** (ex D.G.R. del 31 luglio 2007, n. 1035 come modificata parzialmente con la D.G.R. del 25 novembre 2020, n. 837, con la quale ultima gli ambiti comunali ex 4 e 7 della ex A.S.L. n. 4 di Matera sono stati accorpati nell'unico ambito comunale n. 4 sopprimendo di fatto l'ambito n. 7);
- b) le zone carenti, a partire dal semestre settembre 2007 – marzo 2008, vengono rilevate tenendo conto di tutta la popolazione residente all'interno dell'ambito territoriale di scelta (A.I.R. ex D.G.R. 331/2008 art. 14 che ha modificato parzialmente la D.G.R. 1035/2007);

RILEVATO che l'individuazione per l'anno 2024 delle località carenti dei medici del ruolo unico di **assistenza primaria a ciclo di scelta** viene effettuata dalle Aziende Sanitarie Locali di Potenza (A.S.P.) e di Matera (A.S.M.) sulla base dei dati forniti dai Comuni della Regione, relativi alla popolazione complessiva residente al 31.12.2023, e degli incarichi che si renderanno vacanti nel corso dell'anno 2024;

VISTE le note:

- n. 275222/13BC del 28.12.2023 con la quale l'Ufficio Risorse Umane del SSR – Direzione Generale per la Salute e le Politiche della Persona, richiedeva ai Comuni della Basilicata, al fine della rilevazione e successiva pubblicazione sul BUR delle zone carenti di **medici di medicina generale** i dati relativi alla popolazione residente, in ciascun Comune, alla data del 31 dicembre 2023, da inviare alla Regione entro il 31.01.2024;
- n. 31158/13BC del 12.02.2024 con la quale lo stesso Ufficio invitava le Aziende Sanitarie di Potenza (ASP) e Matera (ASM) a sollecitare i Comuni per l'invio dei dati di cui sopra, *ad horas*;
- n. 65445/13BC del 20.03.2024 con la quale il suddetto Ufficio, preso atto che tutti i Comuni avevano provveduto ad inviare alle AASS i dati richiesti, sollecitava le stesse ad inviare, *ad horas*, i prospetti relativi alle Località Carenti anno 2024;

VISTA la comunicazione del Responsabile Struttura Semplice Dipartimentale - Gestione dei Rapporti con i MMG e PLS dell'Azienda Sanitaria di Matera (A.S.M.), n. 12299 del 21.03.2024, acquisita, al protocollo della Direzione Generale n. 66907/13BC in pari data, con la quale sono stati trasmessi i prospetti relativi alle Località Carenti 2024 – Ambiti Territoriali ex ASL 4 di Matera ed ex ASL 5 di Montalbano Jonico;

PRESO ATTO che la nota, di cui sopra, riportava un'anomalia relativa alla giusta applicazione dell'articolo 4, comma 9-octiesdecies del decreto-legge n. 198 del 29 dicembre 2022, convertito con modificazioni dalla legge n. 14 del 24 febbraio 2023, la Direzione Generale per la Salute e Politiche della Persona – Ufficio Risorse Umane SSR provvedeva con nota n. 69453 13/BC del 25.03.2024 a segnalare la stessa e a fornire i giusti indirizzi applicativi della norma (ex articolo 4, comma 9-octiesdecies del decreto-legge n. 198 del 29 dicembre 2022, convertito con modificazioni dalla legge n. 14 del 24 febbraio 2023) e con la stessa sollecitava ulteriormente l'Azienda Sanitaria di Potenza (ASP) ancora inadempiente rispetto all'invio dei prospetti relativi alle Località Carenti anno 2024;

VISTE le comunicazioni:

- n. 40302 del 15.04.2024 a firma del Direttore U.O.C. Assistenza Primaria - dell'Azienda Sanitaria Locale di Potenza (A.S.P.), acquisita al protocollo della Direzione Generale per la Salute e le Politiche della Persona- Ufficio Risorse Umane

SSR n. 91852 13/BC del 16.04.2024 con la quale sono stati trasmessi i prospetti relativi alla località carenti – Ambito Territoriale di Potenza, Venosa, Melfi e Distretto di Villa D'Agri;

- n. 40334 del 15.04.2024 a firma del Direttore f.f. U.O.C. Assistenza Primaria dell'Azienda Sanitaria Locale di Potenza (A.S.P.), acquisita, al protocollo della suddetta Direzione Generale n. 91850/13BC del 16.04.2024, con la quale sono stati trasmessi i prospetti relativi alla località carenti – Ambito Territoriale ex ASL 3 di Lagonegro;

- DATO ATTO** che, in virtù delle previsioni di cui al predetto art. 34, comma 13, lettere a) e b) dell'A.C.N. del 28.04.2022, il conferimento degli incarichi dei medici del ruolo unico di **assistenza primaria a ciclo di scelta** avviene nella misura del 80% a favore dei medici in possesso dell'attestato di formazione specifica in medicina generale e del 20% a favore dei medici in possesso del titolo equipollente. Qualora non vengano assegnati, per carenza di domande, incarichi spettanti ad una delle due percentuali di aspiranti, gli stessi vengono assegnati all'altra percentuale di aspiranti che, ai fini del disposto di cui al comma 15 del medesimo articolo, devono dichiarare all'atto della domanda la riserva per la quale intendono concorrere;
- VISTO** l'art. 34 dell'ACN vigente, commi da 1 a 27, con i quali viene declinata, dettagliatamente, la procedura per l'assegnazione degli incarichi da parte della Regione o del soggetto da questa individuato (*Ufficio di Coordinamento del Servizio Sanitario di base presso l'Azienda Sanitaria Locale di Potenza*), con riferimento anche alle previsioni di cui all'art. 9 del Decreto Legge n. 135/2018 "*Disposizioni urgenti in materia di formazione specifica in medicina generale*", convertito in Legge n. 12/2019 (così come modificato dall'art. 12 comma 4 del DL 35/2019 convertito in Legge n. 60/2019 e prorogato nei termini con l'art 4 del Decreto Legge del 30 dicembre 2021, n. 228 convertito con modificazioni dalla Legge 25 febbraio 2022 n. 15 e, da ultimo, dall'art. 12 comma 3-bis, lettera a), D.L. 24 marzo 2022, convertito con modificazioni dalla L. 19 maggio 2022, n. 52) ai sensi del quale, per far fronte alla carenza dei medici di medicina generale, i laureati in medicina e chirurgia abilitati all'esercizio professionale, iscritti al corso di formazione in medicina generale possono partecipare all'assegnazione degli incarichi convenzionali previsti dall'A.C.N. vigente, fermo restando che il mancato conseguimento del titolo entro il termine previsto, del **31 dicembre 2024**, comporta la decadenza dall'eventuale incarico assegnato;
- RICHIAMATO** in particolare, il comma 4, del succitato articolo 34 che stabilisce: "*Gli aspiranti, entro 20 (venti) giorni dalla pubblicazione di cui al comma 1, presentano alla Regione, o al soggetto da questa individuato, domanda di assegnazione, con apposizione del bollo secondo la normativa vigente, per uno o più incarichi vacanti.*";
- RILEVATO** che all'Ufficio di Coordinamento del Servizio Sanitario di base presso l'Azienda Sanitaria Locale di Potenza (individuato formalmente dalla Regione quale struttura di coordinamento su tutto il territorio regionale) vanno indirizzate le domande di assegnazione di incarico medici del ruolo unico di **assistenza primaria a ciclo di scelta** per una o più zone carenti pubblicate e che lo stesso espletterà le conseguenti procedure di assegnazione così come disciplinate dalla normativa vigente;
- VISTO** il comma 5, lettera c) dell'art. 34 (ACN 28.04.2022), secondo cui: "*i medici che abbiano acquisito il diploma di formazione specifica in medicina generale successivamente alla data di scadenza della presentazione della domanda di inclusione in Graduatoria Regionale, autocertificandone il possesso all'atto della presentazione della domanda di cui al comma 4.*", possono concorrere al conferimento degli incarichi;
- RICHIAMATO** il comma 17, dell'art. 34 (A.C.N. 28.04.2022), ai sensi del quale, espletate le procedure di assegnazione degli incarichi, qualora uno o più incarichi rimangano vacanti, il precitato Ufficio di Coordinamento del Servizio Sanitario di base presso l'Azienda Sanitaria Locale di Potenza comunica la disponibilità degli stessi sul proprio sito istituzionale chiedendo

la pubblicazione del relativo link sul sito della SISAC;

VISTO

l'articolo 4, comma 9-octiesdecies del decreto-legge n. 198 del 29 dicembre 2022, convertito con modificazioni dalla legge n. 14 del 24 febbraio 2023, a norma del quale *“Al fine di far fronte alle esigenze del Servizio sanitario nazionale e di garantire i livelli essenziali di assistenza, in assenza di offerta di personale medico convenzionato collocabile, le aziende del Servizio sanitario nazionale, sino al 31 dicembre 2026, possono trattenere in servizio, a richiesta degli interessati, il personale medico in regime di convenzionamento col Servizio sanitario nazionale di cui al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, in deroga ai limiti previsti dalle disposizioni vigenti per il collocamento in quiescenza, fino al compimento del settantaduesimo anno di età e comunque entro la predetta data”*

VISTA

la nota circolare n. 71830 del 29.03.2023, con la quale la Direzione Generale per la Salute e le Politiche della Persona – Ufficio Risorse Umane del SSR, riscontrava alle Aziende Sanitarie di Potenza e Matera, gli esiti del Tavolo Tecnico di Coordinamento nazionale delle Regioni, tenutosi in data 17.03.2023, al fine di dirimere la controversia interpretativa sorta in relazione alla norma di che trattasi;

DATO ATTO

dell'esegesi normativa fornita all'esito del tavolo tecnico e sottoposta al parere del Ministero della Salute, la quale prevede che *“Tutti i medici di medicina generale (MMC) e i pediatri di libera scelta (PLS) interessati, al compimento del settantesimo anno di età – dal 28 febbraio u.s. (data di entrata in vigore dell'articolo 4, comma 9-octiesdecies sopracitato) fino al 31 dicembre 2023, nonché dal 01 gennaio al 31 dicembre di ciascun anno successivo, fino al 2026 – potranno manifestare all'Azienda di appartenenza la disponibilità al trattenimento in servizio. Per verificare l'assenza di offerta di personale medico collocabile, le carenze rilevate, e comunque ricoperte dai suddetti medici, dovranno necessariamente essere pubblicate dalle Regioni affini della assegnazione, come disposto dagli AA.CC.NN. MMG-PLS vigenti. Infatti, soltanto con l'espletamento di tutte le procedure di assegnazione previste dai citati accordi – ossia con primo avviso da pubblicarsi entro la fine di marzo, con un secondo avviso di cui alla cd. procedura SISAC e con un terzo avviso per l'assegnazione ai medici iscritti al corso di formazione specifica in medicina generale – limitatamente agli MMC – si avrà reale contezza della offerta o meno di personale medico convenzionato collocabile. Il MMC o PLS trattenuto, pertanto, potrà permanere in servizio fino a che, in ciascuna delle procedure di conferimento di incarico sopra esposte, non si riscontri la disponibilità di nuovi MMC o PLS, da incaricare a tempo indeterminato, ad accettare le zone ricoperte dai medici trattenuti in servizio. Per contro, nel caso in cui un MMG o PLS accetti la zona carente, il rapporto con il medico trattenuto in servizio si intenderà cessato a decorrere dalla data di apertura dello studio medico da parte del MMC o del PLS neo inserito. Tale procedura intende dare applicazione ai contenuti della norma in oggetto interpretando per “personale medico convenzionato collocabile” solo ed esclusivamente medici da incaricare a tempo indeterminato (ossia titolari di convenzione), e non anche personale da incaricare provvisoriamente, in quanto, di fatto, la “provvisorietà” dell'incarico, in assenza di un medico titolare, è coperta dal medico pensionando. È stato altresì condiviso dalle Regioni e dalle Province autonome che, espletate tutte le procedure previste dagli AA.CC.NN. MMG-PLS vigenti, in corso d'anno, in assenza di offerta di un nuovo MMG o PLS a ricoprire l'incarico del MMC o PLS trattenuto, quest'ultimo potrà rimanere incaricato fino al compimento del settantaduesimo annodi età e, comunque, sino al 31 dicembre 2026, come da norma di legge.”;*

DATO ATTO

del parere successivamente fornito dal Ministero della Salute n. DGPROF/3/P/I.8.d.n.1.1/2023/1, notificato dalla Direzione Generale per la Salute e le Politiche della Persona – Ufficio Risorse Umane del SSR ad AASS e OMCeO in data 06.10.2023, il quale chiarisce inoltre, che: *“la ratio della norma, che intende consentire il trattenimento in servizio dei medici convenzionati oltre il compimento del settantesimo anno di età è quella di sopperire all'assenza di altri medici disponibili. **Pertanto, una volta accertata tale assenza attraverso le predette procedure,** si provvederà al trattenimento in servizio del medico interessato, garantendo la continuità dell'assistenza attraverso gli incarichi a*

tempo indeterminato, in luogo degli incarichi provvisori previsti nell'ambito degli ordinari istituti dell'ACN di settore, questi ultimi conferibili solo in ultima istanza. Si ritiene, inoltre, che, espletate nell'anno in corso tutte le procedure di assegnazione degli incarichi previste dagli Accordi collettivi nazionali di settore, **la permanenza in servizio del medico possa essere consentita fintanto che persista l'assenza di offerta di personale medico convenzionato collocabile**. Pertanto, al fine di verificare tale persistenza di assenza di offerta, occorrerà ripetere, ogni qualvolta previsto, la procedura di assegnazione delle sedi vacanti, indicata dagli AA.CC.NN.;

- TENUTO CONTO**
- altresì, della *ratio* della norma che, come chiaramente espresso nell'*incipit* del citato articolo 4, comma 9-octiesdecies, ha l'obiettivo "di far fronte alle esigenze del Servizio sanitario nazionale e di garantire i livelli essenziali di assistenza" e conseguentemente di rendere disponibili, **fino al 31 dicembre 2026**, i medici di cui trattasi per far fronte alle diverse carenze determinatesi sul territorio;
 - che ai medici interessati, inoltre, è consentita, nell'ipotesi di manifestazione di disponibilità, anche l'assegnazione di "eventuali ambiti resisi carenti dopo la pubblicazione di marzo e a seguito di indisponibilità di medici a ricoprire incarichi provvisori". Analogamente, in caso di manifesta disponibilità, si ritiene possibile "conferire ai medici settantenni, disponibili a restare in servizio, ma la cui zona carente risulti assegnata ad un nuovo medico, altri incarichi di medicina generale per i quali non si trovino medici disponibili", fermo restando che il medico stesso potrà rimanere in servizio non oltre il compimento del 72esimo anno di età;

CONSIDERATO che con nota n. 218770 del 23.10.2023 avente ad oggetto: "Trattenimento in servizio dei Medici di Medicina Generale e dei Pediatri di Libera Scelta di cui all'articolo 4, comma 9-octiesdecies del decreto legge n. 198 del 29 dicembre 2022, convertito con modificazioni dalla legge n. 14 del 24 febbraio 2023: raccomandazioni su corretta applicazione procedurale." il suddetto Ufficio ha raccomandato la corretta applicazione dell'art. 4 comma 9-octiesdecies, L. 24 febbraio 2023, n. 14;

RITENUTO pertanto che, ai fini delle Assegnazioni delle Località Carenti, le Aziende Sanitarie, in deroga ai limiti previsti dall'articolo 24, comma 1, lettera b) dell'ACN 2022 dopo aver espletato le procedure previste dall'art. 34, commi 1, 17, 18, 19 e 27 del succitato ACN **e solo nel caso di mancata copertura delle stesse per assenza di personale medico convenzionato collocabile**, possono trattenere in servizio i medici di medicina generale convenzionati, ai sensi dell'articolo 4, comma 9-octiesdecies, del decreto-legge n. 198 del 29 dicembre 2022, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 14 del 24 febbraio 2023 che abbiano manifestato la loro disponibilità a mezzo sottoscrizione del "modello ex art. 4 comma, comma 9-octiesdecies legge n. 14 del 24 febbraio 2023". **Viepiù che** la permanenza in servizio del medico, potrà **essere consentita esclusivamente** sino all'inserimento del titolare a tempo indeterminato, in conseguenza della **reiterazione** delle procedure di assegnazione ed in caso di permanente assenza di medici disponibili; la stessa cesserà all'apertura dello studio da parte dell'avente diritto all'incarico vacante di Assistenza Primaria a ciclo di scelta per l'ambito territoriale di riferimento **e comunque non oltre il compimento del 72esimo anno** di età. In tal guisa, non è consentito prolungare automaticamente fino al 72esimo anno di età il trattenimento in servizio del medico *de quo*;

RITENUTO inoltre che le Aziende Sanitarie debbano individuare come carenti, anche quelle zone temporaneamente assegnate ai medici ultra 70enni (che abbiano manifestato la loro disponibilità ex art. 4, comma 9-octiesdecies) al fine di procedere all'assegnazione delle stesse, in ossequio a quanto delineato dagli articoli summenzionati dell'ACN in vigore e alla norma stessa;

DATO ATTO Che l’Azienda Sanitaria di Potenza (ASP), con i provvedimenti amministrativi sotto riportati,

- DDG n° 256 del 14.04.2023,
- DDG n° 323 del 12.05.2023,
- DDG n° 403 del 14.06.2023,
- DDG n° 404 del 14.06.2023,
- DDG n° 413 del 21.06.2023,
- DDG n° 751 del 27.10.2023,
- DDG n° 801 del 13.11.2023,
- DDG n° 16 del 09.01.2024,
- DDG n° 188 del 06.03.2024,
- DDG n° 189 del 06.03.2024,
- DDG n° 190 del 06.03.2024,
- DDG n° 290 del 28.03.2024.

e l’Azienda Sanitaria di Matera (ASM) con il provvedimento amministrativo:

-DDG n. 299 del 28.04.2023;

hanno applicato, ove accertata la disponibilità, la facoltà di trattenimento in servizio dei medici che nel corso dell’anno 2023 ad oggi hanno compiuto i 70 anni; tali zone sono da considerarsi a tutti gli affetti di legge **Località Carenti**, per le quali agli aventi diritto (ex art. 34 ACN 28.04.2022), possono presentare la propria candidatura che, **in caso di accettazione determina la decadenza dei relativi provvedimenti di trattenimento in servizio;**

TENUTO CONTO che per le Località Carenti riferite al conferimento degli incarichi per i medici del ruolo unico di **assistenza primaria ad attività oraria (ex Continuità Assistenziale)**, bisogna attendere la riorganizzazione di cui alla citata DGR n. 948 del 30.12.2022, **ovvero entro l’anno successivo a quello di entrata in vigore del nuovo ACN 04.04.2024 (triennio 2019-2021);**

RITENUTO pertanto, di dover provvedere alla pubblicazione degli elenchi degli ambiti territoriali carenti per i medici del ruolo unico di **assistenza primaria a ciclo di scelta** relativi all’anno 2023 individuati dalle Aziende Sanitarie ASP e ASM di Basilicata;

DATO ATTO che il presente provvedimento costituisce atto di ordinaria amministrazione in quanto attuativo di disposizioni normative nazionali, a norma dell’art 34 ACN 28.04.2022 per la medicina generale,

D E L I B E R A

per i motivi espressi in premessa che qui si intendono integralmente riportati:

1. sono pubblicati, ai sensi dell’art. 34 dell’A.C.N. del 28.04.2022 e s.m.i., gli elenchi riferiti all’anno 2024 delle località carenti dei medici del ruolo unico di **assistenza primaria a ciclo di scelta** convenzionati elaborati dalle Aziende Sanitarie Locali di Potenza (A.S.P.) e di Matera (A.S.M.), secondo i criteri di cui all’art. 33 (Rapporto ottimale) ACN 23.03.2005, **Allegato A** alla presente deliberazione indicato con la lettera A per farne parte integrate e sostanziale;

2. la percentuale della riserva dei posti per l'assegnazione delle zone carenti dei medici del ruolo unico di **assistenza primaria a ciclo di scelta** è stabilita nella misura del 80% e del 20% dall'art. 34, comma 13, lettere a) e b) dell'A.C.N. del 28.04.2022 e s.m.i.;
3. di considerare negli elenchi delle località carenti di cui sopra anche quelle zone che risultino temporaneamente assegnate ai medici ultrasessantenni che abbiano presentato la propria disponibilità al trattenimento/ mantenimento in servizio a mezzo sottoscrizione del "modello ex art. 4 comma, comma 9-octiesdecies legge n. 14 del 24febbraio 2023, anche ai fini di poter procedere all'assegnazione delle stesse in ossequio a quanto delineato dagli articoli summenzionati dell'ACN in vigore e alla norma stessa;
4. le domande per la copertura delle zone carenti dei medici del ruolo unico di **assistenza primaria a ciclo di scelta** devono essere indirizzate all'Ufficio di Coordinamento del Servizio di Assistenza Sanitaria di base dell'Azienda Sanitaria Locale di Potenza (A.S.P.) quale struttura individuata dalla Regione per ricevere le domande e per espletare le conseguenti procedure di assegnazione;
5. il rinvio della pubblicazione delle Località carenti per l'attribuzione di incarichi anche per i medici del ruolo unico di **assistenza primaria ad attività oraria Continuità Assistenziale**, ad avvenuta riorganizzazione della Continuità Assistenziale e del 118, di cui alla DGR n. 948 del 30.12.2022, **ovvero entro l'anno successivo a quello di entrata in vigore del nuovo ACN 04.04.2024 (triennio 2019-2021)**;
6. Il presente provvedimento viene trasmesso alla Direzione Generale per la Salute e le Politiche della Persona, per i conseguenti adempimenti.

La presente deliberazione è pubblicata sul B.U.R. Basilicata e sul sito Internet www.regione.basilicata.it - Direzione Generale per la Salute e le Politiche della Persona – nell'area: Temi – Salute - graduatoria medici, **ove sarà reperibile, altresì, l'Avviso di avvenuta pubblicazione in uno alla modulistica per la presentazione delle domande da parte dei medici interessati (Allegato B).**

Il presente provvedimento è altresì pubblicato sul portale istituzionale nelle apposite sezioni in attuazione del D.Lgs. 33/2013..

L'ISTRUTTORE **GIOVANNI MIETITORE**

IL RESPONSABILE P.O. **Angela Tucci**

IL DIRIGENTE **Angelo Raffaele Rinaldi**

LA PRESENTE DELIBERAZIONE È FIRMATA CON FIRMA DIGITALE QUALIFICATA. TUTTI GLI ATTI AI QUALI È FATTO RIFERIMENTO NELLA PREMESSA E NEL DISPOSITIVO DELLA DELIBERAZIONE SONO DEPOSITATI PRESSO LA STRUTTURA PROPONENTE, CHE NE CURERÀ LA CONSERVAZIONE NEI TERMINI DI LEGGE.

Del che è redatto il presente verbale che, letto e confermato, viene sottoscritto come segue:

IL SEGRETARIO **Michele Busciolano**

IL PRESIDENTE

Vito Bardi

Si attesta che copia in formato digitale viene trasmessa al Consiglio Regionale tramite pec dall'Ufficio Legislativo e della Segreteria della Giunta



REGIONE BASILICATA